



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0000291**
del 10/01/2018 ore 10:30:51
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 10 GEN. 2017

**Spett. le
Consiglio di Disciplina dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lecce
Via D. Fontana, n. 20
73100 Lecce**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 298/2017 – Quesiti vari

Con riferimento ai quesiti pervenuti da parte del Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Lecce (prot. CNDCEC n. 11476 del 15.11.2017), si osserva quanto segue.

Per quanto concerne il quesito di cui al punto 1), con il quale si domanda se, nel caso di sentenza penale di condanna della Cassazione nei confronti di un iscritto - avverso la quale sia stato proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, nonché ricorso alla Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo - sia applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2 del Regolamento¹ (sospensione cautelare) ovvero sia il caso di sospendere il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 21, comma 1, del suddetto Regolamento, si precisa quanto segue.

Premesso che questo Consiglio non può entrare nel merito delle valutazioni che, per competenza, spettano in via esclusiva al Consiglio di Disciplina, si rappresenta che, sulla base delle indicazioni pervenute, sembrerebbero ricorrere i presupposti per l'applicazione della sospensione cautelare nei confronti dell'iscritto ex art. 53, comma, 2, del D. Lgs. n. 139/05, nonché dell'art. 10, comma 2, del Regolamento, attesa la sentenza di condanna definitiva emessa dalla Corte di Cassazione.

Quanto sopra non esclude l'applicazione, altresì, dell'art. 21, comma 1, del Regolamento, il quale prevede la possibilità per il Consiglio o Collegio di disporre la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio pendente innanzi all'Autorità Giudiziaria, posta la contestuale pendenza del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sopra citata sentenza della Cassazione ed il ricorso proposto dall'iscritto innanzi alla CEDU.

In merito al quesito di cui al punto 2), con il quale si richiede, innanzi tutto, se siano valide le riunioni di un Collegio di Disciplina, pur in assenza di un componente che abbia rassegnato le proprie dimissioni, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento, "Le decisioni sono prese a

¹ Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

maggioranza dei presenti con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Collegio; nei Collegi costituiti da tre componenti il quorum costitutivo è di due componenti". In caso di parità prevale il voto del Presidente".

Pertanto, ferma restando la necessità di integrare il Collegio utilizzando l'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, si precisa che il *quorum* costitutivo si ha pur in assenza di un componente del Collegio.

Con riguardo alla domanda sulla composizione dei Collegi, si osserva che, nel momento in cui viene assegnato un determinato fascicolo a ciascun Collegio, quest'ultimo dovrà esercitare l'azione disciplinare dall'inizio alla fine senza possibilità di modificare discrezionalmente la propria composizione, anche a tutela del diritto di difesa dell'incolpato.

Infine, in ordine al quesito di cui al punto 3) in materia di prescrizione dell'azione disciplinare, si precisa che l'art. 20, comma 3, del Regolamento stabilisce che *"Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale"*.

Da ciò deriva che la prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare si verifica se, entro tale termine dal compimento del fatto, non sia iniziata né l'azione disciplinare né l'azione penale; ne deriva a sua volta che, se prima della scadenza di tale periodo (nel caso di specie l'evento è risalente all'anno 2006) sia stata invece avviata l'azione penale, il termine di prescrizione per esercitare l'azione disciplinare ha subito nel frattempo un'interruzione onde quell'azione può ancora avere luogo.

Con i migliori saluti

Francesca Maione 